



COMUNE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

N° 93 Reg. Ord.

IL SINDACO

Premesso:

- che nel periodo compreso tra la fine del mese di luglio ed il 22/08/2010 è previsto un grosso esodo turistico nell'isola di Procida;
- che l'incremento di persone e veicoli sulle strade locali, strette, prive di marciapiedi e con carenza di parcheggi e di slarghi comporta serio pericolo per la pubblica incolumità;
- che, pertanto, vanno individuate misure di salvaguardia per i cittadini mediante l'interdizione del traffico veicolare sul territorio comunale;
- tenuto conto che le misure idonee a scongiurare insidie e rischi per i cittadini possono essere le seguenti: 1) vietare il transito veicolare nei giorni 30 e 31 luglio dalle ore 21.00 alle ore 01.00; 2) vietare il transito veicolare il 1° agosto dalle ore 19.00 alle ore 22.00; 3) vietare il transito veicolare dal 2 al 22 agosto dalle ore 21.30 alle 00.30 e dalle 01.00 alle 03.00 con le deroghe previste in dispositivo;
- che dal 23/08/2010 al 05/09/2010 l'Isola, Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo, è comunque interessata da flussi turistici nei fine settimana;
- che per le considerazioni che precedono occorre anche vietare il transito veicolare nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 21,00 alle ore 24,00 nel periodo 23/08/ - 05/09/2010;
- letto l'art. 7 del D. L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli artt. 50 e 54 DLvo 267/2000;
- visto l'art. 650 C.P.;
- visto il T.U.L.P.S.;

ORDINA

- 1) nei giorni 30 e 31/07/2010 è vietata la circolazione veicolare su tutto il territorio comunale dalle ore 21.00 alle ore 01.00;
- 2) l'1 agosto è vietata la circolazione veicolare su tutto il territorio comunale dalle ore 19.00 alle ore 22.00;
- 3) dal 2 al 22/08/2010 è sospesa la circolazione veicolare sull'intero territorio comunale tutti i giorni dalle ore 21,30 alle ore 00,30 e dalle ore 01,00 alle ore 03,00.
- 4) dal 23/08/2010 al 05/09/2010 è sospesa la circolazione veicolare sull'intero territorio comunale nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

Sono esentati da dette prescrizioni i veicoli a servizio dei portatori di handicap; delle forze dell'ordine anche con mezzi propri; della protezione Civile, anche con mezzi propri per il servizio d'istituto e l'elisoccorso; i mezzi pubblici; i veicoli in partenza ed in arrivo dal continente, che potranno raggiungere entro 30 minuti il luogo di destinazione; il personale medico ed infermieristico in servizio e/o per pronto intervento; i farmacisti di turno; il personale delle biglietterie e delle motovedette, gli equipaggi dei traghetti e degli aliscafi per l'entrata e l'uscita dal servizio; gli ormeggiatori; i lavoratori dei porti turistici in servizio per il percorso casa- lavoro; il personale EAV per l'entrata e l'uscita dal servizio; il personale della raccolta RR.SS.UU.; i pescatori di professione limitatamente agli orari di sbarco e imbarco dai natanti; i commercianti per l'apertura degli esercizi e il rientro al proprio domicilio, secondo il relativo percorso, entro 30 minuti dalla chiusura della propria attività; i lavoratori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi per il percorso casa-lavoro; gli abitanti di via Solchiaro che possono raggiungere via A. de Gasperi fino